

REGOLAMENTO (CEE) N. 2344/91 DELLA COMMISSIONE**del 1° agosto 1991****che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 3923 21 00 originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3835/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90 è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei

prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del codice NC 3923 21 00 originari della Malaysia il massimale individuale è fissato a 4 599 000 ecu; che in data 22 maggio 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Malaysia hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Malaysia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 5 agosto 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Malaysia:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0480	3923 21 00	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci — di polimeri di etilene

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1991.

Per la Commissione

Jean DONDELINGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 126.